



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024
Comunicato Ufficiale n° 18 del 31 Agosto 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A FIGC inerente l'introduzione dell'art. 33bis delle N.O.I.F. e le modifiche a ulteriori disposizioni;

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A FIGC inerente il nuovo Regolamento disciplina Componenti Organi di giustizia sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A FIGC inerente la proroga del termine per la sostituzione degli accordi economici pluriennali in essere al 1° luglio 2023 nell'ambito della Divisione Calcio a 5 L.N.D..

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A FIGC inerente lo svincolo d'autorità dei calciatori della società REGGINA 1914 SRL.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 21 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Conversione in Legge del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023 - Modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni sportive di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del DPR n. 633/1972;

CIRCOLARE N. 22 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Sport bonus 2023 - Apertura 1^ finestra 2023;

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INATTIVITA' SOCIETA'

Preso atto della rinuncia allo svolgimento dei Campionati di propria competenza e relativa delibera di scioglimento da parte della sotto elencate società:

947751 A.S.D. CLERUS IMPERIALIS di Rocca Imperiale

si delibera l'esclusione della stessa dal competente Campionato con conseguente dichiarazione di inattività.

Nei confronti della stessa viene applicato il disposto di cui all' art. 110, punto 1, delle Norme Organizzative della F.I.G.C., pertanto tutti i calciatori tesserati con la suddetta società sono liberi d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.

ELENCO DEI CALCIATORI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 34/3 N.O.I.F.

Calciatore	Nato	Società	Rilascio	Scadenza	
MAGNOLIA	MICHELLE	05.06.2008	FC CROTONE SRL	30.08.2023	05.10.2023
MANCUSO	FRANCESCA GRAZIA	21.12.2008	FC CROTONE SRL	30.08.2023	02.10.2023
SCICCHITANO	KARLOTTA ELENA	15.01.2008	FC CROTONE SRL	30.08.2023	08.02.2024

COPPA ITALIA

Segreteria

ACCOPIAMENTI SECONDA E TERZA GARA TRIANGOLARI

Visti i risultati conseguiti nella prima gara, nonché quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 4.08.2023, si riportano qui di seguito gli accoppiamenti relativi alla seconda e terza gara della Coppa Italia Dilettanti:

2^ gara - domenica 3 settembre 2023 (ore 16.00)

(1° girone)	TREBISACCE CALCIO	JUVENILIA ROSETO C.S.	riposa	RENDE CALCIO 1968
(2° girone)	MIRTO CROSIA	ROSSANESE	riposa	MORRONE
(3° girone)	PAOLANA (**)	ALTOMONTE RC	riposa	CASSANO SYBARIS
(4° girone)	SOCCER MONTALTO	DB ROSSOBLU CITTA DI LUZZI	riposa	DIGIESSA PRAIATORTORA
(5° girone)	SCALEA CALCIO 1912	SAN FILI 1926	riposa	V.E. RENDE
(6° girone)	CAMPORA (**)	CITTA AMANTEA 1927	riposa	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919
(7° girone)	MANGONE CALCIO 2011	CARAFFA	riposa	SAMBIASE 2023
(8° girone)	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	COTRONEI CALCIO	riposa	MESORACA CALCIO
(9° girone)	ATLETICO MAIDA	COMPENS. CAPO VATICANO	riposa	SORIANO 2010
(10° girone)	SPORTING CATANZARO LIDO	SERSALE CALCIO 1975	riposa	STILOMONASTERACE CALCIO
(11° girone)	1912 PALMESE	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	riposa	SAINT MICHEL
(12° girone)	VIRTUS ROSARNO	MELICUCCO CALCIO	riposa	CITTANOVA CALCIO
(13° girone)	ROCCELLA	BIVONGI PAZZANO 1968	riposa	GIOIOSA JONICA ASD
(14° girone)	BIANCO (*)	ARDORE	riposa	BRANCALEONE
(15° girone)	GALLICO CATONA FC	DELIESE	riposa	REGGIO RAVAGNESE 1960
(16° girone)	PRO PELLARO	MELITO	riposa	BOCALE CALCIO ADMO

(*) vedi modifiche al programma gare

(**) gara con campo da definire

3^ gara - domenica 10 settembre 2023 (ore 16.00)

(1° girone)	RENDE CALCIO 1968	TREBISACCE CALCIO	riposa	JUVENILIA ROSETO C.S.
(2° girone)	MORRONE	MIRTO CROSIA	riposa	ROSSANESE
(3° girone)	ALTOMONTE RC	CASSANO SYBARIS	riposa	PAOLANA
(4° girone)	DIGIESSA PRAIATORTORA	SOCCER MONTALTO	riposa	DB ROSSOBLU CITTA DI LUZZI
(5° girone)	SAN FILI 1926	V.E. RENDE	riposa	SCALEA CALCIO 1912
(6° girone)	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	CAMPORA	riposa	CITTA AMANTEA 1927
(7° girone)	SAMBIASE 2023	MANGONE CALCIO 2011	riposa	CARAFFA
(8° girone)	COTRONEI CALCIO	MESORACA CALCIO	riposa	ISOLA CAPO RIZZUTO 1966
(9° girone)	SORIANO 2010	ATLETICO MAIDA	riposa	COMPENS. CAPO VATICANO
(10° girone)	STILOMONASTERACE CALCIO	SPORTING CATANZARO LIDO	riposa	SERSALE CALCIO 1975
(11° girone)	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	SAINT MICHEL	riposa	1912 PALMESE
(12° girone)	CITTANOVA CALCIO	VIRTUS ROSARNO	riposa	MELICUCCO CALCIO
(13° girone)	GIOIOSA JONICA ASD (*)	ROCCELLA	riposa	BIVONGI PAZZANO 1968
(14° girone)	BRANCALEONE	BIANCO	riposa	ARDORE
(15° girone)	REGGIO RAVAGNESE 1960	GALLICO CATONA FC	riposa	DELIESE
(16° girone)	BOCALE CALCIO ADMO	PRO PELLARO	riposa	MELITO

(*) vedi modifiche al programma gare

Modifiche al programma gare

Gara BIANCO = ARDORE del 03.09.2023 (ore 16.00)

La gara a margine, giusta disposizione del Commissario Prefettizio e Responsabile Area Tecnica del Comune di Ardore si disputerà " a porte chiuse".

Gara GIOIOSA JONICA ASD = ROCCELLA del 10.09.2023 (ore 16.00)

La gara a margine, giusta disposizione del Comune di Gioiosa Jonica si disputerà " a porte chiuse".

4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

COPPA ITALIA

GIRONE 01 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TREBISACCE CALCIO	JUVENILIA ROSETO C.S.	A	03/09/2023 16:00	314 "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI

GIRONE 02 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MIRTO CROZIA	ROSSANESE	A	03/09/2023 16:00	407 "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10

GIRONE 03 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PAOLANA	ALTOMONTE RC	A	03/09/2023 16:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX

GIRONE 04 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER MONTALTO	DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	A	03/09/2023 16:00	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43

GIRONE 05 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SCALEA CALCIO 1912	SAN FILI 1926	A	03/09/2023 16:00	25 "D.LONGOBUCCO"	SCALEA	VIA FAZIO DEGLI UBERTI

GIRONE 06 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CAMPORA	CITTA AMANTEA 1927	A	03/09/2023 16:00	DA DEFINIRE	XXX	XXX

GIRONE 07 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
MANGONE CALCIO 2011	CARAFFA	A	03/09/2023 16:00	324 "A. MONDERA"	MALITO	LOC. CONA

GIRONE 08 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	COTRONEI CALCIO	A	03/09/2023 16:00	475 "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO

GIRONE 09 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO MAIDA	COMPENS. CAPO VATICANO	A	03/09/2023 16:00	83 "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI

GIRONE 10 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING CATANZARO LIDO	SERSALE CALCIO 1975	A	03/09/2023 16:00	503 CENT. TECN. FEDERALE	CATANZARO	VIA CONTESSA CLEMENZA, 1

GIRONE 11 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
1912 PALMESE	SAN NICOLA DA CRISSA 2017	A	03/09/2023 16:00	12 "G. LOPRESTI"	PALMI	PIAZZA DE MARIA VIA N. SAURO

GIRONE 12 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIRTUS ROSARNO	MELICUCCO CALCIO	A	03/09/2023 16:00	39 "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA

GIRONE 13 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ROCCELLA	BIVONGI PAZZANO 1968	A	03/09/2023 16:00	40 "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI

GIRONE 14 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BIANCO	ARDORE	A	03/09/2023 16:00	56 ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO

GIRONE 15 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLICO CATONA F.C.	DELIESE	A	03/09/2023 16:00	461 "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO	CONTRADA SANTA DOMENICA

GIRONE 16 - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PRO PELLARO	MELITO	A	03/09/2023 16:00	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CAL./CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

5. RISULTATI GARE

COPPA ITALIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/08/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 01 - 1 Giornata - A				GIRONE 02 - 1 Giornata - A			
JUVENILIA ROSETO C.S.	- RENDE CALCIO 1968	1 - 4		ROSSANESE	- MORRONE	1 - 3	
GIRONE 03 - 1 Giornata - A				GIRONE 04 - 1 Giornata - A			
CASSANO SYBARIS	- PAOLANA	2 - 1		DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI	- DIGIESSSE PRAIATORTORA	0 - 0	
GIRONE 05 - 1 Giornata - A				GIRONE 06 - 1 Giornata - A			
V.E. RENDE	- SCALEA CALCIO 1912	1 - 0		CITTA AMANTEA 1927	- VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919	1 - 4	
GIRONE 07 - 1 Giornata - A				GIRONE 08 - 1 Giornata - A			
(1) CARAFFA	- SAMBIASE 2023	2 - 6		MESORACA CALCIO	- ISOLA CAPO RIZZUTO 1966	3 - 0	
(1) - disputata il 26/08/2023							
GIRONE 09 - 1 Giornata - A				GIRONE 10 - 1 Giornata - A			
COMPREENS. CAPO VATICANO	- SORIANO 2010	1 - 2		SERSALE CALCIO 1975	- STILOMONASTERACE CALCIO	0 - 1	
GIRONE 11 - 1 Giornata - A				GIRONE 12 - 1 Giornata - A			
(1) SAINT MICHEL	- 1912 PALMESE	1 - 0		MELICUCCO CALCIO	- CITTANOVA CALCIO	1 - 4	
(1) - disputata il 26/08/2023							
GIRONE 13 - 1 Giornata - A				GIRONE 14 - 1 Giornata - A			
(1) BIVONGI PAZZANO 1968	- GIOIOSA JONICA ASD	0 - 2		ARDORE	- BRANCALEONE	0 - 3	
(1) - disputata il 26/08/2023							
GIRONE 15 - 1 Giornata - A				GIRONE 16 - 1 Giornata - A			
DELIESE	- REGGIO RAVAGNESE 1960	1 - 2		MELITO	- BOCALE CALCIO ADMO	0 - 4	

6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 30.08.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

COPPA ITALIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 26/ 8/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARTUSO ROCCO ANTONIO	(SAINT MICHEL)	IANIA MARCO	(SAMBIASE 2023)
----------------------	----------------	-------------	-----------------

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STILLITANO DOMENICO	(SAINT MICHEL)
---------------------	----------------

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

APICELLA ROCCO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	MINERVINO DOMENICO	(BIVONGI PAZZANO 1968)
PANAJA MARCO	(BIVONGI PAZZANO 1968)	PISANO ANTONIO	(BIVONGI PAZZANO 1968)
BELLIA FRANCESCO	(CARAFFA)	NOVACH IGLESIAS LAUTARO URIEL	(GIOIOSA JONICA ASD)
BUONO ENCINA MAURO AGUSTIN	(SAINT MICHEL)	CORICA ANTONIO	(SAINT MICHEL)
PANUCCIO FRANCESCO	(SAINT MICHEL)	SACCA PASQUALE	(SAINT MICHEL)
STRANGI CARMELO	(SAINT MICHEL)	MONTEIRO RIBEIRO GASPAR	(SAMBIASE 2023)
PASINI FRANCO MARTIN	(1912 PALMESE)	PITITTO DOMENICO	(1912 PALMESE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 27/ 8/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 100,00 JUVENILIA ROSETO C.S.

per ritardata presentazione della distinta di gara .

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/ 9/2023

SCOFANO GENNARO	(DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
-----------------	-----------------------------

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA

CARUSO ALFONSO	(V.E. RENDE)
----------------	--------------

per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

SURACE DIEGO (COMPENS. CAPO VATICANO)

per comportamento non regolamentare durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LA TORRE SIMONE (COMPENS. CAPO VATICANO)

CALCIATORI NON ESPULSI**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

DURE JARA GONZALO DE JESU (ARDORE)	MARTIN PEREYRA SANTIAGO DAVID (ARDORE)
BRUZZANITI DOMENICO ANDREA (BRANCALEONE)	MONTERO EZEQUIEL (BRANCALEONE)
FILLOY MARCOS FACUNDO (CASSANO SYBARIS)	LOPEZ BONSIGNORI NAZARENO (CASSANO SYBARIS)
MICHELENA SIMON (CASSANO SYBARIS)	PERAGGINI FLAMIA NICOLAS (CASSANO SYBARIS)
AMANTE DOMENICO (COMPENS. CAPO VATICANO)	SEMAFORICO FRANCESCO (DBROSSOBLU CITTA DI LUZZI)
VAZZANA VALERIO (DELIESE)	CAPUANO AXEL (DIGIESE PRAIATORTORA)
LETTIERI LUIGI (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)	ZICCHINELLO ANTONIO (ISOLA CAPO RIZZUTO 1966)
FIUMARA LEONARDO PANTAL (MELICUCCO CALCIO)	DIE SUCCESS BADISON (MELITO)
MONTEROSSO ANGELO (MELITO)	BASILE PASQUALE (MESORACA CALCIO)
BARBIERI NICOLO GIUSEPPE (MORRONE)	PERRELLI FRANCESCO (MORRONE)
CASSARO DAVIDE (PAOLANA)	MARTELLO MASSIMO (PAOLANA)
RAMACCIOTTI FACUNDO JOSE (PAOLANA)	SANTANGELO ANDREA (PAOLANA)
SEMAFORICO MATTIA FRANCESCO (PAOLANA)	MELIADO MARCELLO (REGGIO RAVAGNESE 1960)
MAZZOTTA MARCO (RENDE CALCIO 1968)	BASUALDO REYDO LUCAS GONZALO (ROSSANESE)
PANASSIDI LUCA ALFIO (SCALEA CALCIO 1912)	SAURO ANGELO (SCALEA CALCIO 1912)
TRONCONE FRANCESCO PIO (SCALEA CALCIO 1912)	NESTICO MATTEO (SERSALE CALCIO 1975)
PACE MANUEL (SERSALE CALCIO 1975)	NAPOLI GIANLUCA (SORIANO 2010)
GHERGO MAXIMILIANO I (STILOMONASTERACE CALCIO)	LAGANI NICOLO (STILOMONASTERACE CALCIO)
SCRIVO MANUEL (STILOMONASTERACE CALCIO)	GAUDIO ANDREA (V.E. RENDE)
VITALE MICHELE (V.E. RENDE)	

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 14/09/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele DanieleIL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto degli ulteriori approfondimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 36/2021 e delle sue successive modifiche ed integrazioni;
- ravvisato opportuno, all'esito di detti approfondimenti, introdurre la figura dell'"apprendista in ambito professionistico" ed apportare alcune modifiche o integrazioni agli artt. 33, 39, 93, 94 bis, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies, 94 septies, 94 optics, 95, 99, 100, 101, 102, 103, 103 bis, 104, 114, 116, 117, 117 bis delle N.O.I.F.;
- ritenuto altresì opportuno, quanto alla modifica concernente il riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come "giovane di serie", di effettuare una verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la introduzione dell'art. 33 bis delle N.O.I.F. e le modifiche alle ulteriori disposizioni come da allegato A), con l'espresso impegno, quanto al riconoscimento del premio di formazione tecnica anche nel caso di tesseramento con vincolo biennale del calciatore/calciatrice come "giovane di serie", di effettuare una verifica sull'applicazione della nuova norma al termine del periodo di tesseramento fissato al 30.09.2023, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

PARTE I

TITOLO VI - I CALCIATORI

Art. 33

I "giovani di serie"

1. I calciatori e le calciatrici "giovani", dal 14° anno di età e non oltre il termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore e le calciatrici compiono anagraficamente il 19° anno di età, assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico.

2. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" è vincolato/a alla società per la quale è tesserato/a per due stagioni sportive, se ha acquisito tale qualifica prima del compimento del 15° anno di età, ovvero, in tutti gli altri casi, per la sola durata della stagione sportiva, al termine delle quali è libero/a di diritto, salvo che abbia sottoscritto un contratto di apprendistato, nella forma del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato professionalizzante, ovvero del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca, della durata massima di tre stagioni sportive (complessivamente intesa anche come somma delle durate di più contratti di apprendistato stipulati dallo stesso calciatore/calciatrice), con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli Accordi Collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. In tali casi, la durata del tesseramento coincide con la durata del contratto.

Al termine del periodo di apprendistato, la società per la quale è tesserato/a il/la "giovane di serie" con contratto di apprendistato ha il diritto di stipulare con lo/la stesso/a il primo contratto di calciatore/calciatrice "professionista", di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di durata del contratto di apprendistato, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

3. I calciatori e le calciatrici con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di "professionista" e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica - Lega Pro;
- d) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o Coppa Italia, se in Serie A Femminile.

4. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.

5. Nel caso di calciatore/calciatrice "giovane di serie", il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo di confermarlo/a quale "professionista" con l'osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest'ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall'età del calciatore/calciatrice.

6. Il calciatore e la calciatrice "giovane di serie" in rapporto di apprendistato può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore/calciatrice è tesserato/a a titolo definitivo.

7. In ogni caso, per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Norme transitorie in applicazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2023, per i/le calciatori/ci che si tesserano con una nuova società nella stagione sportiva 2023/2024.

Le modifiche ai commi 2 e 6 entrano in vigore dal 1° luglio 2024, per i/le calciatori/ci che, al 1° luglio 2023, siano in continuità di tesseramento.

Di conseguenza, per tutti calciatori/calciatrici tesserati come "giovani di serie" prima del 1° luglio 2023, l'eventuale vincolo di tesseramento pluriennale preesistente prosegue fino al 30 giugno 2024, dopo di che decade, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di contratti di apprendistato o professionistici pluriennali.

Norme transitorie per il calcio femminile per la stagione 2023/2024

Le disposizioni transitorie che seguono alle lettere A) e B) dettate per il calcio femminile restano in vigore fino al 30 giugno 2024 esclusivamente per le calciatrici in continuità di tesseramento. Dal 1° luglio 2024 troverà comunque applicazione la nuova disciplina dettata in sostituzione di quella sull'addestramento tecnico.

A) Il rapporto annuale di addestramento tecnico di cui al previgente comma 2 dell'art. 33 potrà essere instaurato anche con le calciatrici nate nell'anno 2003 (titolari o meno di un precedente rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2022/23), al termine del quale il contratto di autorità non potrà avere durata superiore a 2 anni.

B) In ogni caso prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021 e della normativa federale.

Nell'ipotesi in cui la calciatrice interessata sia titolare di un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023 che preveda un compenso netto superiore a quello che verrà concordato a titolo di indennità per addestramento tecnico, come previsto dal comma 2 dell'art. 33, la stessa avrà diritto a vedersi riconosciuta un'indennità netta non inferiore a quella pattuita nell'accordo economico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

In relazione al diritto della calciatrice "giovane di serie" ad ottenere la qualifica di "professionista" e a stipulare il relativo contratto con la società per la quale è tesserata, nel conteggio delle quindici gare di campionato o di Coppa Italia dovrà tenersi conto anche delle gare alle quali l'atleta ha preso parte, nel corso delle precedenti stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, cumulativamente considerate, nella massima serie del campionato italiano e della

Coppa Italia. Resta inteso che per queste stagioni sportive e per le successive 2023/2024 e 2024/2025 verranno computate le sole presenze con un minutaggio di almeno 45 minuti.

In ogni caso, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti aisensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

Articolo 33 bis

Gli "apprendisti in ambito professionistico" o "apprendisti prof"

1. Sono qualificati "apprendisti in ambito professionistico", di seguito per brevità "apprendisti prof":

a) i/le calciatori/calciatrici, titolari di un contratto di apprendistato di cui all'art. 33, comma 2, per il periodo compreso tra la stagione sportiva successiva a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età ed il termine del contratto di apprendistato;

b) i/le calciatori/calciatrici che stipulano con società professionistiche un contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato di alta formazione e ricerca nelle stagioni sportive successive a quella iniziata nell'anno in cui hanno compiuto anagraficamente il 19° anno di età.

2. Per gli "apprendisti prof" trovano applicazione:

a) le disposizioni dell'art. 33, comma 2, sulla durata massima dei contratti di apprendistato;

b) le disposizioni di legge vigenti riguardanti il limite minimo e massimo di età per la stipula dei contratti di apprendistato;

c) le disposizioni degli Accordi Collettivi.

PARTE II

TITOLO I – IL TESSERAMENTO

Art. 39

Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici

1. I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.

Ibis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima.

Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere.

Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.

Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega o la Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega o Divisione.

L'utilizzo del calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della Lega o della Divisione competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. L'utilizzo del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.

TITOLO VII. - RAPPORTI TRA SOCIETÀ' E TESSERATI

Art. 93

Contratti tra società e tesserati

1. I contratti di lavoro sportivo che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici o gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici, devono essere conformi a

quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza o, in relazione alla Serie A femminile, dalla FIGC. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro il termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori/calciatrici, allenatori/allenatrici e preparatori atletici contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati nel termine stabilito dagli Accordi Collettivi o, in mancanza di detto termine, non oltre il 30 giugno di ciascuna stagione sportiva.

I contratti di apprendistato che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori/calciatrici "giovani", "giovani dilettanti", "giovani di serie", "**apprendisti prof**" e "non professionisti" devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dai rispettivi Accordi Collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega o dalle Divisioni di competenza o dalla FIGC.

2. Gli accordi economici tra società e operatori sanitari devono essere portati a conoscenza della Lega o della Divisione competente, mediante compilazione ed invio di appositi moduli, annualmente distribuiti dalla Lega/Divisione stessa. Tale adempimento, in presenza di accordi economici, è condizione per il tesseramento dell'operatore sanitario.

3. I calciatori/calciatrici "professionisti", "giovani di serie" e "**apprendisti prof**" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Lega di competenza o presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica non possono partecipare a gare ufficiali. I calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani" o "giovani dilettanti" il cui contratto di lavoro sportivo o di apprendistato non sia stato depositato presso la Divisione, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti o presso la Divisione Serie B Femminile non possono partecipare a gare ufficiali.

4. La validità di un contratto tra società e calciatore/calciatrice non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

Art. 94 bis

Deroga

1. I calciatori, le calciatrici ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in ambito dilettantistico possono, in deroga alla disposizione di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche.

Norme transitorie

La modifica introduttiva dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato entra in vigore dal 1° luglio 2023 e gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data, ai sensi dei previgenti artt. 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 94 sexies e 94 septies, dovranno essere sostituiti, nel rispetto delle condizioni economiche e delle scadenze pattuite, dai contratti di lavoro

sportivo o di apprendistato entro il 21 agosto 2023. Decorso tale termine senza che sia intervenuta la sostituzione, gli eventuali accordi economici pluriennali in essere a detta data sono risolti di diritto, con conseguente decadenza dal tesseramento del calciatore/calciatrice.

Alla Commissione accordi economici della LND, alla Commissione accordi economici per il calcio Femminile ed al Collegio arbitrale della LND restano devolute, fino ad esaurimento, tutte le controversie di loro competenza, secondo la normativa vigente al 30 giugno 2023.

Art. 94 ter

Contratti di lavoro sportivo, apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i calciatori/le calciatrici dei campionati della LND e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società della LND

1. I calciatori/calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. I calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del calciatore/calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti contratti devono essere depositati a cura della società presso il Dipartimento competente, con contestuale comunicazione scritta

all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

4. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

5. Il pagamento ai calciatori/calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quater

Rapporti economici tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND e società della Divisione Serie B Femminile

1. I Collaboratori della Gestione Sportiva, qualora sussistano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo 36/2021, devono sottoscrivere contratti di lavoro sportivo.

2. I contratti di lavoro sportivo tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della LND dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione calcio a cinque, i Dipartimenti e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

3. I contratti di lavoro sportivo tra Collaboratori della Gestione Sportiva e Società della Divisione Serie B Femminile dovranno essere depositati, a cura della Società, entro e non oltre il 31 ottobre della stagione di riferimento ovvero, per quelli relativi a tesseramenti successivi a tale data, entro e non oltre 15 giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Divisione Serie B Femminile. Qualora la società non provveda al deposito, lo stesso può essere effettuato dal Collaboratore di cui al comma 1 entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i suddetti termini non è consentito e non sarà accettato.

I contratti si risolvono in caso di dimissioni del Collaboratore di cui al comma 1, intervenute nel corso della stagione sportiva.

4. Le controversie relative ai contratti di lavoro sportivo di cui ai commi 2 e 3 sono devolute alla Commissione Contratti Collaboratori, prevista dall'art. 94 opties.

5. Le decisioni della Commissione Contratti Collaboratori possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Contratti Collaboratori deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione

della decisione. In caso d'impugnazione al Tribunale federale alivello nazionale - sezione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 1 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva.

6. Persistendo la morosità della Società per le decisioni della Commissione Contratti **Collaboratori** divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni del Tribunale federale a livello nazionale - sezione vertenze economiche, pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato di competenza della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 quinquies

Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile

1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionati di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.

2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.

3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, **quest'ultimi consentiti alle calciatrici**, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.

4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, **quest'ultimi consentiti alle calciatrici**, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. *Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.*

8. *Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.*

Art. 94 sexies

[ABROGATO]

Art. 94 septies

Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di Calcio a 5

1. *I giocatori/giocatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.*

2. *I giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.*

I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato dei giocatori/giocatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.

Il deposito dei suddetti contratti deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta al/alla giocatore/giocatrice.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal giocatore/giocatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento del giocatore/giocatrice, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del

tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

3. Gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati per società della Divisione Calcio a 5 possono stipulare contratti di lavoro sportivo per un periodo massimo di cinque stagioni sportive.

I contratti di lavoro sportivo degli allenatori/allenatrici e dei preparatori atletici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento e, comunque, secondo le previsioni dell'Accordo Collettivo. I suddetti accordi devono essere depositati a cura della società presso la Divisione Calcio a Cinque, con contestuale comunicazione scritta all'allenatore/allenatrice e al preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dall'allenatore/allenatrice e dal preparatore atletico entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini.

6. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

7. Il pagamento ai giocatori/giocatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Calcio a 5 di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 31 maggio, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza.

Art. 94 opties

Commissione Contratti Collaboratori

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Contratti Collaboratori, nominata dal Consiglio Federale e composta da un Presidente, tre Vice Presidenti ed otto componenti. Il mandato della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni della Commissione assistono il Segretario o Vice Segretari, nominati dal Presidente Federale.

2. La Commissione opera ed adotta le proprie decisioni con Collegi, costituiti dal Presidente o da un Vice Presidente e da altri due componenti. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra collaboratori della gestione sportiva e società della LND o società della Divisione Serie B femminile.

3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dal/dalla ricorrente corredato della relativa documentazione a sostegno.

4. Il ricorso deve essere avanzato alla Commissione Contratti Collaboratori entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, e deve essere inviato alla controparte. Al ricorso diretto alla Commissione Contratti Collaboratori dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte. L'inosservanza delle modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio.

Parte ricorrente e parte resistente devono eleggere il loro domicilio, anche ai fini delle notifiche,

avvisi e comunicazioni e, qualora lo possiedano, indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto, le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata precedentemente indicato.

5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto di costituzione con i relativi allegati dovranno essere inviati a parte ricorrente ed alla Commissione Contratti Collaboratori a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto di costituzione inviato alla Commissione dovrà essere allegato la prova dell'avvenuta trasmissione a parte ricorrente. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.

6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti e dei documenti ufficiali, ritualmente depositati, nonché sulla base delle ulteriori prove ammesse dalla Commissione. I pagamenti devono essere provati documentalmente.

7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta, hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso, la Commissione dovrà comunicare alle parti la data fissata per la discussione.

8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, punti 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala i contravventori innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni.

Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale a livello Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 95

Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto

1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento possono essere effettuate anche attraverso la modalità telematica.

2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserà per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione.

3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla I.N.D. o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica

o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.

4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.

5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.

12. ABROGATO

13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle

Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.

14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.

15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.

Art. 99

Premio di formazione tecnica

1. A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come "giovane dilettante" o "giovane di serie", ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/ calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici"), un premio di formazione tecnica, parametrato al "valore base" del premio di formazione tecnica pubblicato annualmente dalla FIGC, alla durata del rapporto contrattuale e ai "coefficienti categoria" della tabella "A", da ripartirsi proporzionalmente fra le diverse Società Formatrici fino alla stagione sportiva precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale.

Ai fini del calcolo dell'importo del premio di formazione tecnica, e della sua distribuzione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

- *il "valore base" del premio di formazione tecnica, pubblicato annualmente dalla FIGC con apposito Comunicato Ufficiale ed aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, va moltiplicato per il "coefficiente categoria" indicato nella tabella "A" e per il numero di anni di durata del primo contratto di lavoro sportivo, o per due nel caso di tesseramento biennale, per determinare l'importo totale del "premio di formazione tecnica" dovuto ("Premio Totale");*
- *il "Premio Totale" va quindi ripartito proporzionalmente fra le società che hanno formato il calciatore/calciatrice tra l'inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni ("Società Formatrici") o - se antecedente - la fine della stagione precedente quella in cui è intervenuta la stipula del primo contratto di lavoro sportivo o il tesseramento biennale;*
- *tra le Società Formatrici si considerano anche quelle che hanno eventualmente stipulato con il calciatore/calciatrice un contratto di apprendistato o, nel solo caso in cui il premio sia dovuto a seguito della stipula del primo contratto di lavoro sportivo, instaurato un tesseramento biennale;*
- *in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società dilettantistiche, ai fini del diritto a ricevere una o più quote del "Premio Totale",*

tra le "Società Formatrici" non si considerano quelle professionistiche;

- *in caso di primo contratto di lavoro sportivo o di rapporto di tesseramento biennale sottoscritto con società professionistiche, le quote di "Premio Totale" dovute a "Società Formatrici" di ambito dilettantistico sono raddoppiate. Il "Premio Totale" è altresì raddoppiato nei casi di cui alla norma transitoria dell'art. 32. In tale ultimo caso, non si applica il raddoppio di cui al primo periodo;*
- *nel caso in cui, in una stagione sportiva, il calciatore sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per una frazione della stessa e/o per più di una società, la quota di "Premio Totale" riferita a quella stagione si ripartisce proporzionalmente tra le "Società Formatrici", non computando quelle titolari di tesseramento inferiore ai 2 mesi;*
- *le quote di "Premio Totale" corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere o inattive o non più affiliate alla FIGC, ovvero non risulti essere stato tesserato, sono versate, nei termini e con le modalità delle presenti Norme, alla FIGC, che ne stabilisce la destinazione con delibera del Consiglio Federale;*
- *in caso di estensione o rinnovo, senza soluzione di continuità, del contratto di lavoro sportivo con la stessa società con la quale era stato stipulato il primo contratto o di stipula, senza soluzione di continuità, del primo contratto di lavoro sportivo con la stessa società con cui era in essere un tesseramento con vincolo biennale, ai fini del calcolo dell'importo del "Premio Totale" si tiene conto della durata complessiva dei contratti e/o del vincolo, fino ad un massimo di cinque stagioni sportive.*

L'importo del premio è certificato dalla Commissione Premi, di cui all'art. 96 delle NOIF, su richiesta delle Società interessate.

2. L'importo relativo al premio di formazione tecnica non deve essere superiore a quello risultante dall'applicazione delle presenti norme e può essere ridotto con accordo scritto tra le società. Detto accordo deve essere inviato per conoscenza alla Commissione Premi entro novanta giorni dalla sottoscrizione.

3. Il pagamento del premio avviene per il tramite della Lega o della Divisione cui è associata la società obbligata, entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

4. Le controversie in ordine al pagamento del premio di formazione tecnica sono devolute al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche.

Il procedimento è istaurato su reclamo della parte interessata, da inoltrarsi entro il settimo giorno successivo al ricevimento della relativa comunicazione della Commissione Premi, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 91 del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art. 96 comma 3 N.O.I.F.

5. Il diritto al premio di formazione tecnica si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato.

Tabella A – "Coefficienti categoria" per il calcolo del premio di formazione tecnica

CATEGORIA della società che stipula il primo contratto di lavoro sportivo	Coefficiente categoria
<u>DILETTANTI</u>	
3 ^a Categoria	1

2 ^a Categoria	2
1 ^a Categoria	3
Promozione	4
Eccellenza	5
Campionato Naz. Serie D	6
<u>TRA CALCIO FEMMINILE</u>	
Promozione	0
Eccellenza	1
Serie C	2
Serie B	3
Serie A	4
<u>TRA CALCIO A 5</u>	
Serie D maschile	0
Serie C2 maschile	1
Serie C1 maschile	1,5
Serie B maschile	2
Serie A2 maschile	3
Serie A2 elite	3,5
Serie A maschile	4
Femminile Prov./Reg.	0
Serie B femminile	1
Serie A femminile	2
<u>PROFESSIONISTI</u>	
Serie C	11

Serie B	15
Serie A	18

Art. 100

I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. **In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.**

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e

calciatrici fra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.

9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 101

I trasferimenti temporanei e le cessioni temporanee di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5

1. Il trasferimento temporaneo dei calciatori e delle calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

In caso di trasferimento temporaneo, è ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato da calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e a titolo temporaneo tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. È ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

In tutti i casi, il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per l'eventuale durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. Le Leghe, la Divisione Calcio a Cinque e le Divisioni di calcio femminile possono limitare il numero di calciatori e calciatrici che ogni società può tesserare per trasferimento a titolo temporaneo e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

5. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie", "giocatori e giocatrici di Calcio a 5" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. In tal caso, sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, che sono nel frattempo maturati.

Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale.

6. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani di serie" è consentito, a favore della società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria. Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, con la precisazione dell'importo del corrispettivo, da esercitarsi nel caso di esercizio dell'opzione da parte della cessionaria.

6. bis. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

6 ter. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici "giovani dilettanti" o "non professionisti" tra Società dilettantistiche o di Serie B femminile è consentito, a favore della Società cessionaria, il diritto di opzione per l'acquisizione definitiva del calciatore/calciatrice, a condizione: a) che la pattuizione risulti nello stesso accordo di trasferimento; b) che sia precisato l'importo convenuto; c) che la scadenza del vincolo o del contratto con la società cedente il/la calciatore/calciatrice non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione; d) che, nel caso di calciatori/calciatrici titolari di contratto economico, la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione. La clausola relativa all'opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo possono essere

inserirle clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

8. *Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentito il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore/calciatrice "giovane di serie" già oggetto di altro trasferimento temporaneo, anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società cedente. In tal caso le clausole relative alla opzione e controopzione, eventualmente inserite nell'originario accordo di trasferimento temporaneo, sono risolte di diritto, né possono esserne inserite di nuove nella seconda cessione temporanea. Salvo espresso patto contrario tra le società interessate, i premi e/o gli indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati non apposti.*

9. *I termini e le modalità per l'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.*

Art. 102

Le cessioni di contratto in ambito professionistico

1. *Tra le società associate alle Leghe Professionistiche e tra le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile è ammessa, in pendenza di rapporto, la cessione del contratto stipulato con un calciatore o una calciatrice professionista o "apprendista prof", a condizione che questi vi consentano per iscritto. La cessione del contratto di "apprendista prof" è altresì possibile tra società associate alle Leghe Professionistiche o partecipanti al Campionato di Serie A femminile e società dilettantistiche, a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente.*

2. *La cessione a titolo definitivo o temporaneo e/o l'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui al punto 4 che segue possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.*

3. *Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con contratto ceduto, fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof".*

4. *Negli accordi di cessione definitiva di contratto, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest'ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a condizione che:*

a) *nell'accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;*

b) *la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;*

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**;

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la cessione definitiva. Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Negli accordi di cessione definitiva di contratto possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente o, nell'ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Il Consiglio Federale determina le modalità ed i limiti per la cessione dei contratti. Un calciatore/calciatrice professionista proveniente da Federazione estera può essere tesserato/a solo a seguito di accordo diretto fra la società cedente e la società cessionaria. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori/calciatrici che ogni società può avere in organico, a titolo di cessione temporanea di contratto.

7. ABROGATO

8. ABROGATO

Art. 103

Le cessioni temporanee di contratto in ambito professionistico

1. La cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice “professionista” o **“apprendista prof”** ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima mai eccedente quella del contratto economico e mai superiore a due stagioni sportive. **Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**

2. A favore della società cessionaria è consentito il diritto di opzione per trasformare la cessione temporanea del contratto in cessione definitiva, a condizione:

a) che tale diritto di opzione risulti nell'accordo di cessione temporanea, di cui deve essere indicato il corrispettivo convenuto;

b) che la scadenza del contratto ceduto non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;

c) che la società cessionaria con diritto di opzione stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico la cui scadenza non sia antecedente al termine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione, **fermi restando i limiti temporali previsti**

per i contratti degli “apprendisti prof.”. La clausola relativa all’opzione, a pena di nullità, deve essere consentita dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell’esercizio o meno dei diritti di opzione da parte della società cessionaria.

Nello stesso accordo può essere previsto per la società cedente un eventuale diritto di controopzione, precisandone il corrispettivo, da esercitarsi in caso di esercizio dell’opzione da parte della cessionaria.

2. bis. Abrogato

3. Negli accordi di cessione temporanea possono essere inserite clausole che prevedano premi e/o indennizzi per le società contraenti, determinati con criteri analiticamente definiti da erogarsi, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio federale, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico se le condizioni per la maturazione di detti premi ed indennizzi si sono già verificate entro il termine di chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti, ovvero nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste se queste ultime si verificano dopo il decorso di detto termine. È altresì consentito pattuire, negli accordi di cessione temporanea, il pagamento di un premio in favore della società cessionaria da effettuarsi, indipendentemente dall’individuazione di specifici criteri, attraverso la Lega competente o, nell’ambito delle operazioni di calcio femminile, attraverso la FIGC, secondo le modalità e le scadenze previste per le liquidazioni dei rapporti intervenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti in ambito professionistico.

3 bis. Negli accordi di cessione temporanea di contratto si può convenire l’obbligo di trasformare la cessione temporanea in definitiva, al verificarsi di condizioni sportive specificatamente definite, sempreché:

a) l’obbligo di riscatto risulti nell’accordo di cessione temporanea, con l’indicazione del corrispettivo convenuto tra le parti;

b) il contratto ceduto scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto;

*c) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto che scada almeno nella stagione successiva a quella in cui va esercitato l’obbligo di riscatto, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli “apprendisti prof.”**. L’obbligo di riscatto, a pena di nullità, deve essere sottoscritto dal calciatore/calciatrice.*

4. I termini e le modalità per l’esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma sono stabiliti, per ogni stagione sportiva, dal Consiglio Federale.

4. bis. Negli accordi di cessione temporanea di calciatori/calciatrici maggiorenni in cui è previsto un diritto d’opzione oppure un obbligo di trasformazione della cessione da temporanea in definitiva, la società cedente che trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice e la società cessionaria che acquisisce detto diritto possono contestualmente prevedere il diritto di opzione a favore della società cedente al fine di attribuire a quest’ultima la facoltà di riacquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore/calciatrice trasferito/a a condizione che:

a) nell’accordo sia indicato il corrispettivo convenuto per la concessione del diritto di opzione

nonché il corrispettivo, anche legato al verificarsi di particolari condizioni, convenuto per l'eventuale riacquisizione del diritto alla prestazione sportiva del calciatore/calciatrice;

b) la clausola relativa al diritto di opzione sia, a pena di nullità, sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza dell'esercizio o meno del diritto di opzione;

c) la società cedente stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico decorrente dalla seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**

d) la società cessionaria stipuli con il calciatore/calciatrice un contratto economico della durata minima di tre stagioni sportive oltre quelle di durata della cessione temporanea, **fermi restando i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**. Il diritto di opzione può essere esercitato o rinunciato solo ed esclusivamente nel primo giorno del periodo di trasferimenti estivo della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui è avvenuta la trasformazione della cessione temporanea in definitiva.

Gli effetti contabili delle eventuali plusvalenze derivanti da quanto precede decorrono dal momento della rinuncia del diritto di opzione.

5. Le Leghe professionistiche e la Divisione Serie A Femminile Professionistica possono limitare il numero dei calciatori che ogni società può tesserare per cessione temporanea di contratto e ne possono disciplinare modalità d'impiego e limiti di età.

6. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 95 comma 2, è consentita la cessione temporanea del contratto con il calciatore/calciatrice "professionista", già oggetto di altra cessione temporanea anche nello stesso periodo della campagna trasferimenti, con l'espresso consenso della originaria società. In tal caso:

a) le clausole relative ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, opzione e contro-opzione eventualmente inserite nell'originaria cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto, né possono essere inserite di nuove nella seconda cessione temporanea;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

7. Ferma la durata minima e massima previste nel comma 1, la Società cessionaria può unilateralmente prolungare la durata della cessione temporanea per un'ulteriore stagione sportiva, a condizione che al momento della stipula dell'originaria cessione temporanea tale facoltà, da esercitarsi nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale, sia stata espressamente prevista, con dichiarazione di accettazione da parte del calciatore/calciatrice di ogni conseguenza derivante dall'esercizio o meno della stessa facoltà. **Sono fatti salvi i limiti temporali previsti per i contratti degli "apprendisti prof."**

8. In costanza di cessione temporanea, e comunque nel rispetto della regolamentazione sui trasferimenti, la società cedente e quella cessionaria possono, d'accordo tra loro e con il consenso del calciatore/calciatrice, convertire la cessione temporanea in definitiva nei periodi annualmente fissati dal Consiglio Federale.

In tal caso:

a) la clausola relativa ad obbligo di riscatto è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originaria cessione temporanea, che sono nel frattempo maturati.

9. È consentito il trasferimento, a titolo temporaneo, di una calciatrice professionista o "apprendista prof" a una società partecipante a competizioni non professionistiche. Il trasferimento temporaneo non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria. La calciatrice potrà stipulare con la cessionaria, ove ne ricorrano i presupposti di legge e conformemente a quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato, per la sola durata del trasferimento temporaneo.

Ai suddetti trasferimenti temporanei si applicano i precedenti commi 1, 3 e 7.

Restano ferme le ulteriori disposizioni in materia di norme generali sui trasferimenti e cessioni di contratto.

Durante il tesseramento temporaneo non è consentito alla calciatrice trasferirsi e/o tesserarsi presso altra società, fatta salva la risoluzione anticipata del prestito e la conseguente reintegra con la società cedente.

Al termine del tesseramento temporaneo riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto con la società concedente il prestito.

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

1. Gli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie" fra società professionistiche, dei "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof" possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore/calciatrice, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini annualmente fissati dal Consiglio Federale, presso la Lega, la Divisione od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore/calciatrice rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso:

a) si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto;

b) sono dovuti i premi e/o gli indennizzi previsti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo o di cessione di contratto temporanea, che sono nel frattempo maturati.

Ripristinati i rapporti con la originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive.

2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.

3. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo dei calciatori/calciatrici "giovani di serie", di trasferimento temporaneo di calciatrice professionista o "apprendista prof" in una società di calcio femminile di Serie B e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori/calciatrici professionisti o "apprendisti prof", le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, nonché il pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria, da versarsi al suo esercizio. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore/calciatrice con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio dello stesso. In caso di esercizio del recesso, la clausola relativa ad obbligo di riscatto, con condizione non ancora verificatasi, è risolta di diritto.

4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.

5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti e gli accordi di cessione di contratto a titolo temporaneo, intervenuti in ambito dilettantistico. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39 delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore/calciatrice può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore/calciatrice medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica, sia a favore di società dilettantistica.

Art. 104

I trasferimenti e le cessioni suppletive

1. Sono consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici "giovani di serie" e "giovani dilettanti" tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici "non professionisti" tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.

2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l'accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo

alla data del visto di esecutività.

Art. 114

Stipulazione di un contratto professionistico o da apprendista prof

1. Il calciatore/calciatrice "non professionista" può stipulare un contratto da "professionista" o un contratto da "apprendista prof" nella stagione sportiva in cui sia stato trasferito/a o, se decaduto/a dal tesseramento, abbia aderito ad una richiesta di variazione di tesseramento a favore di altra società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Serie B Femminile, previo assenso di quest'ultime. Un calciatore tesserato come "professionista" o come "apprendista prof" non può essere tesserato in ambito dilettantistico prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista o "apprendista prof".

2. ABROGATO

3. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" che, non avendo raggiunto l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28, stipuli un contratto da professionista con la società per la quale è già tesserato oppure riceva dalla stessa, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista, ai sensi dell'art. 33, ottiene il nuovo tesseramento con la qualifica di "professionista".

4. Il calciatore/calciatrice "giovane di serie" che non abbia ottenuto, nei termini prescritti, l'offerta di un contratto da professionista ai sensi dell'art. 33, può ottenere il tesseramento da "professionista" stipulando il primo contratto con qualsiasi società delle Leghe Professionistiche o Società di Serie A femminile.

Art. 116

Proroga di tesseramento e stipulazione di contratto in caso di promozione

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti, ammesse al Campionato di Serie C e le società del campionato di Serie B femminile ammesse a quello di Serie A femminile, hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto da "professionista" con tutti i calciatori e le calciatrici "non professionisti/e", in precedenza per essa tesserati/e, a condizione che abbiano l'età prevista dal comma 3 dell'art. 28. Allo stesso modo le Società hanno il diritto di stipulare con i calciatori e le calciatrici "non professionisti/e" il contratto da "apprendista prof" ai sensi dell'art. 33 bis, nel rispetto dei limiti temporali previsti per tali contratti. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio.

Ibis. I calciatori e le calciatrici delle suddette società che risultavano già titolari, nella stagione sportiva precedente, di un contratto di lavoro sportivo hanno diritto di stipulare con la società ammessa al Campionato di Serie C o di Serie A femminile un contratto di lavoro professionistico o un contratto da "apprendista prof" di importo e durata residua non inferiore a quelli del precedente contratto di lavoro sportivo in essere con la medesima società, fermo restando il rispetto dei minimi contrattuali previsti dagli Accordi Collettivi in vigore. Tale diritto va esercitato dal 1° al 10 luglio. Per tali calciatori/calciatrici, la scadenza del precedente tesseramento è prorogata al 10 luglio. Il contratto da "apprendista prof" non può superare i limiti temporali previsti delle disposizioni di legge vigenti e dall'art. 33, comma 2, delle presenti norme.

2. Per le calciatrici, prevalgono e sono fatti salvi eventuali precedenti accordi sottoscritti tra le parti ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 5/A del 5.07.2021.

3. Il mancato puntuale adempimento degli obblighi indicati ai precedenti commi comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Art. 117

Risoluzione del rapporto contrattuale con calciatori/calciatrici "professionisti" o apprendisti prof

1. La risoluzione del rapporto contrattuale con i calciatori/calciatrici "professionisti" o "apprendisti prof" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.

2. La risoluzione del rapporto contrattuale può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.

3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso la Lega di appartenenza della Società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica, il calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" può tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale, formalizzata nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 151/2015, deve essere depositata presso la Lega di appartenenza della società o la Divisione Serie A Femminile Professionistica entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

4. Il calciatore/calciatrice "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da "professionista" o "apprendista prof" e ne ottenga – per qualsiasi ragione – la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.

5. La risoluzione del contratto con un calciatore/calciatrice professionista o "apprendista prof" consegue di diritto alla retrocessione della Società dal Campionato Serie C al Campionato Nazionale Serie D maschile e dal Campionato di Serie A al Campionato di Serie B femminile ma non determina la decadenza del tesseramento che prosegue, per una stagione sportiva, in favore della stessa Società con l'assunzione della qualifica di "non professionista". Il calciatore/calciatrice già tesserato/a come "professionista", quello/a già tesserato/a come "apprendista prof" e quello/a già tesserato/a come "giovane di serie", al quale sia stato offerto dalla Società il primo contratto, possono tuttavia tesserarsi – stipulando apposito contratto – per altre Società partecipanti ai campionati professionistici, nella stagione sportiva successiva a quella di retrocessione unicamente durante i periodi annualmente stabiliti per le cessioni di contratto.

Art. 117 bis

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici non professionisti/e, "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

1. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con i calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti", "giovani di serie" e dei "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" determina la decadenza del tesseramento dal giorno in cui i competenti Organi Federali ne prendono o ne danno atto ufficialmente.
2. La risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato può avvenire consensualmente o nei casi previsti dal contratto, dall'Accordo Collettivo, e da Norme Federali.
3. Fatte salve le diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale, qualunque ne sia la ragione ed anche in caso di risoluzione consensuale risultante dalla documentazione depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o **Leghe** di competenza delle Società interessate, il calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante", "giovane di serie" e i "giocatori/giocatrici di Calcio a 5" **possono** tesserarsi per altra Società unicamente durante i periodi annualmente stabiliti dalla FIGC, fermo quanto previsto dall'art. 95, comma 2 delle N.O.I.F. A tal fine, la documentazione comprovante la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale deve essere depositata presso i Comitati o le Divisioni o i Dipartimenti o **Leghe** di competenza delle Società interessate entro 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 68/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Commissione Federale di Garanzia di adozione del nuovo Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione;
- visto l'art. 34, comma 3, lett. c) dello statuto federale

d e l i b e r a

di approvare il nuovo Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione come da allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione

Art. 1

Composizione Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, ai sensi dell'art. 34, comma 2, dello Statuto Federale, è costituita dal Presidente e da quattro componenti.
2. E' prevista la figura di un Vice Presidente nominato dal Consiglio Federale nell'ambito dei componenti stessi, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione ne svolga le relative funzioni.
3. La Commissione Federale di Garanzia assume, altresì, le funzioni di organo consultivo nell'ipotesi in cui il Presidente Federale, o su sua richiesta il Consiglio Federale, richiedano un parere, facoltativo e non vincolante, su singoli provvedimenti o su atti generali, anche al fine di verificare la conformità di tali atti ai principi dettati dallo Statuto del CONI, dallo Statuto della FIGC, e comunque ai principi che informano l'ordinamento sportivo.
Ricevuta richiesta di parere, la Commissione Federale di Garanzia, in composizione collegiale con la partecipazione di almeno 3 componenti, si pronuncia entro 20 giorni.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 34, comma 3, lettera d), dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la responsabilità disciplinare dei componenti degli Organi di giustizia sportiva, le relative sanzioni nonché la procedura per la loro irrogazione.
2. Sono Organi di giustizia sportiva:
 - a) la Corte federale di Appello;
 - b) il Tribunale Federale;
 - c) la Corte Sportiva di Appello;
 - d) i Giudici Sportivi;
 - e) la Procura Federale;
 - f) gli altri organi specializzati previsti dai regolamenti federali.
3. La competenza disciplinare della Commissione Federale di Garanzia è riferita ai soli soggetti componenti gli Organi di giustizia sportiva di cui al comma precedente. Qualora nell'infrazione concorrano tesserati non appartenenti a Organi della giustizia sportiva, le relative posizioni sono stralciate e trattate secondo quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 3
Doveri dei componenti degli Organi di giustizia sportiva

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva:
 - a) debbono esercitare le funzioni loro attribuite nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia, terzietà e riservatezza;
 - b) non possono rilasciare dichiarazioni in ordine a fatti di possibile rilevanza ai fini della giustizia sportiva, né in ordine al merito, allo svolgimento o alla definizione di procedimenti davanti a organi della giustizia sportiva, anche se diversi da quello di appartenenza. I componenti di organi collegiali non possono dare notizie sulle opinioni che essi stessi o altri membri hanno espresso nel corso delle camere di consiglio;
 - c) sono tenuti a comunicare prontamente al presidente o capo dell'organo di appartenenza ovvero al Presidente della Commissione Federale di Garanzia le cause originarie o sopravvenute di incompatibilità o di decadenza dall'incarico, previste dalla normativa federale;
 - d) debbono astenersi dall'intrattenere con società affiliate o con loro dirigenti o tesserati o con altri soggetti rapporti che possano compromettere l'immagine di imparzialità dell'organo di giustizia.

2. Ai componenti degli Organi della giustizia sportiva si applicano le norme in materia di astensione e di ricusazione previste dal Codice di Giustizia Sportiva. Essi devono dichiarare senza indugio al presidente o capo dell'organo di appartenenza la sussistenza di eventuali cause di astensione.

Art. 4
Illeciti disciplinari

1. I componenti degli Organi della giustizia sportiva incorrono in responsabilità disciplinare, oltre che per la violazione dei doveri di cui all'art. 3, in caso di condotta tale da compromettere il prestigio personale o della Federazione o dell'organo di appartenenza.
2. Costituiscono, altresì, motivo di responsabilità disciplinare la grave negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni, sia giudicanti che requirenti, e comunque il reiterato o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni stesse, anche delegate, nonché l'assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, alle adunanze degli Organi giudicanti collegiali.

Art. 5
Sanzioni

1. I componenti degli organi di giustizia che si rendono responsabili della violazione delle norme federali e degli illeciti disciplinari previsti dal presente regolamento sono punibili con una delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
 - a) ammonimento;
 - b) censura;

- c) sospensione temporanea dalle funzioni fino a 18 mesi;
- d) destituzione dall'Organo di giustizia sportiva, in caso di violazione dei doveri di terzietà e di riservatezza, di reiterata assenza ingiustificata, di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, di gravi ragioni di opportunità.

Art. 6 **Istruttoria**

1. La Commissione Federale di Garanzia, su segnalazione del Presidente Federale, del Procuratore Federale, dei Presidenti degli organi di giustizia sportiva, dei tesserati, e in tutti i casi in cui ne ravvisi l'opportunità, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione, chiede senza indugio al Procuratore Federale di procedere alla necessaria attività istruttoria, dandone contestuale avviso al soggetto interessato.
2. In casi di estrema urgenza, il Presidente della Commissione Federale di Garanzia può promuovere l'istruttoria da parte della Procura Federale dandone informazione alla Commissione nella prima seduta utile.
3. Nel caso in cui il Procuratore federale proceda all'audizione del componente dell'Organo di giustizia sportiva, quest'ultimo può farsi assistere da persona di propria fiducia.

Art. 7 **Esercizio dell'azione disciplinare**

1. All'esito dell'attività istruttoria, il Procuratore federale, quando non proponga l'archiviazione, deferisce al giudizio della Commissione Federale di Garanzia il componente dell'Organo di giustizia sportiva ritenuto responsabile di violazioni disciplinari, formulando le relative incolpazioni.
2. Con il deferimento il Procuratore federale trasmette alla Commissione Federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.
3. Il Procuratore federale comunica tempestivamente il deferimento all'incolpato.
4. Il Procuratore federale è tenuto a concludere l'istruttoria, con la comunicazione del deferimento o con la richiesta di archiviazione, entro quattro mesi dalla data della richiesta di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 8 **Procedimento disciplinare**

1. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia, ricevuto il deferimento di cui all'art. 7 con la prova dell'avvenuta comunicazione, fissa la data dell'udienza di discussione. La Segreteria della Commissione Federale di Garanzia, senza indugio, comunica alle parti la data dell'udienza.
2. L'avviso di convocazione informa l'incolpato della facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti depositati presso la segreteria della Commissione Federale di Garanzia fino a 10 giorni prima della data fissata per l'udienza, e nei successivi cinque giorni ha facoltà di presentare memorie. L'incolpato può partecipare personalmente al giudizio esclusivamente con il ministero di un difensore.

3. Il Presidente della Commissione Federale di Garanzia può disporre la sospensione provvisoria dell'incolpato dall'esercizio delle funzioni per il periodo di durata del procedimento disciplinare.
4. Il procedimento disciplinare si estingue se non si conclude entro sei mesi dalla comunicazione del deferimento. Tale termine è sospeso in caso di rinvio dell'adunanza di discussione per legittimo impedimento dell'incolpato, per la durata dell'impedimento.

Art. 9

Conclusioni del procedimento disciplinare

1. All'esito dell'adunanza di discussione, la Commissione Federale di Garanzia valutata la completezza dell'istruttoria, delibera sull'azione disciplinare, dichiarando esclusa la sussistenza dell'addebito ovvero irrogando una delle sanzioni di cui all'art. 5. La Commissione stabilisce la specie e la misura delle sanzioni tenendo conto della gravità dei fatti commessi, desunta dalla loro natura nonché dalle circostanze che li hanno accompagnati, e della eventuale recidiva.
2. La Commissione Federale di Garanzia decide con la presenza di almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
3. La motivazione della decisione è depositata nella segreteria della Commissione entro 20 giorni dalla deliberazione.
4. Le decisioni della Commissione Federale di Garanzia possono essere impugnate soltanto per revocazione o revisione, innanzi alla Commissione stessa.

Art. 10

Archiviazione

1. Il Procuratore federale, quando ritiene che la segnalazione di un fatto di eventuale rilievo disciplinare è manifestamente infondata ovvero quando gli accertamenti hanno avuto esito negativo, propone alla Commissione Federale di Garanzia motivata richiesta di archiviazione.
2. Con la richiesta di archiviazione il Procuratore federale trasmette alla Commissione Federale di Garanzia gli atti compiuti e la documentazione acquisita durante l'attività istruttoria.
3. Sulla richiesta di archiviazione la Commissione Federale di Garanzia può:
 - a) accogliere la richiesta di archiviazione;
 - b) chiedere l'espletamento di ulteriori accertamenti al Procuratore federale, il quale, all'esito, adotta il deferimento di cui all'art. 7 o formula nuova richiesta di archiviazione;
 - c) chiedere al Procuratore federale di formulare l'incolpazione a carico del componente dell'Organo di giustizia sportiva; in tal caso, il deferimento e il relativo procedimento sono disciplinati dagli artt. 7 e seguenti.
4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, il termine previsto dall'art. 7, comma 4, è prorogato di due mesi.

Art. 11
Comunicazioni

1. Il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare è comunicato all'interessato, al Presidente federale, al Presidente dell'Organo di giustizia sportiva di appartenenza e al Procuratore federale.
2. Copia del provvedimento rimane custodita agli atti della Segreteria della Commissione Federale di Garanzia.

Art. 12
Norma finale

1. Il Regolamento di disciplina dei componenti degli Organi di Giustizia Sportiva, delle relative sanzioni e della procedura per la loro irrogazione, emanato dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale 110/A del 26 maggio 2008 è abrogato.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 59/A del 4 agosto 2023;
- considerata l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti che, limitatamente all’ambito del Calcio a 5, chiede l’adozione di un provvedimento straordinario volto a prorogare al 31 agosto 2023 il termine per la sostituzione degli eventuali accordi economici pluriennali in essere al 1° luglio 2023, secondo quanto stabilito dalla norma transitoria di cui all’art. 94 bis delle N.O.I.F.;
- preso atto delle motivazioni rappresentate e ritenuta l’urgenza di provvedere;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

il termine per la sostituzione degli eventuali accordi economici pluriennali in essere al 1° luglio 2023, previsto per il 21 agosto 2023 dalla norma transitoria di cui all’art. 94 bis delle N.O.I.F., pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 59/A del 4 agosto 2023, è prorogato, limitatamente all’ambito del Calcio a 5, al giorno 31 agosto 2023.

Il presente provvedimento sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 8/A del 7 luglio 2023 con il quale non è stata concessa alla società REGGINA 1914 S.R.L. la Licenza Nazionale 2023/2024, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B stagione sportiva 2023/2024;
- preso atto della decisione n. 8084/2023, adottata in data 30 agosto 2023, con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto dalla società REGGINA 1914 S.r.l. avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 13173/2023, così confermando il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 8/A del 7 luglio 2023;
- visto l'art. 110 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati della società REGGINA 1914 S.R.L.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 AGOSTO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 21 – 2023

Oggetto: Conversione in Legge del D. L. n. 75 del 22 giugno 2023 – Modifiche alla disciplina IVA per le prestazioni sportive di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del DPR n. 633/1972.

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190, del 16 agosto u.s., la Legge n. 112, del 10 agosto 2023, di conversione del D. L. n. 75, del 22 giugno 2023.

Delle disposizioni per lo sport recate dal D.L. n. 75, come noto, è stata data comunicazione con la Circolare LND n. 9 del 6 luglio 2023.

La Legge di conversione n. 112/2023, interessa lo sport dilettantistico per le disposizioni recate dall'art. 36-bis, che prevede modifiche al regime dell'IVA per le prestazioni di servizi connesse alla pratica sportiva.

Per effetto del comma 1 della nuova disposizione, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, comprese le attività didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, sono esenti dall'IVA.

Con il successivo comma 2, viene fornita un'interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 20, del DPR n. 633/1972.

Le disposizioni recate dai predetti commi sono state introdotte per superare alcune riserve dell'Agenzia delle Entrate che, anche sulla spinta degli orientamenti della Corte di Giustizia Europea, ha più volte ritenuto di dover escludere i corsi didattici sportivi resi dalle ASD/SSD dall'esenzione IVA. Ciò in quanto, ritiene l'Agenzia delle Entrate, sempre in adesione alla predetta Corte, l'esenzione prevista dall'art. 10, comma 1, punto 20, del DPR n. 600/1973, spetta alle sole attività didattiche rese da istituti scolastici riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione.

La norma introdotta in sede di conversione del D. L. n. 75, quindi, stabilisce che tutti gli enti sportivi di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, e, quindi, **ivi comprese le Società Sportive Dilettantistiche, in precedenza non previste dalla norma esonerativa**, nel porre in essere le attività didattiche e formative di natura sportiva sono esenti dall'IVA.

E', poi, rivisto il trattamento ai fini IVA dei corrispettivi erogati alle ASD/SSD per corrispettivi specifici versati dai soci, associati o partecipanti.

Come è noto, l'art. 5, comma 15-quater, lettere a) e b), del D. L. 21 ottobre 2021, n.146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato l'art. 4 del DPR n. 633/1972 – IVA -, sopprimendo, al quarto comma, le parole che escludevano, tra l'altro, le ASD dalla commercialità per le prestazioni rese ai soci, associati... ed ha introdotto all'art. 10, terzo comma, dello stesso DPR n. 633, una disposizione che prevede che sono esenti da IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da ASD alle persone fisiche che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di Associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

La previsione di cui sopra dispone, rispetto alla precedente normativa sull'argomento, una specifica esenzione in sostituzione della norma recata dall'art. 4 del DPR n. 633/72, che stabiliva che le prestazioni di cui sopra rese dalle ASD non sono considerate commerciali e, quindi, fuori campo d'applicazione dell'IVA.

Con l'art. 36-bis, introdotto in sede di conversione in Legge del Decreto n. 75/2023, la disposizione che stabilisce l'esenzione dall'IVA, **entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 17 agosto 2023.**

L'esenzione dall'IVA comporta adempimenti che non sono previsti nel caso in cui la prestazione sia considerata fuori campo dall'applicazione del tributo. Pertanto, mentre non è detraibile l'IVA pagata per l'acquisizione di beni e servizi relativi all'attività istituzionale, le operazioni esenti da IVA non comportano il sorgere del debito d'imposta; tuttavia, necessita l'emissione della fattura con in calce l'indicazione della norma esonerativa e l'annotazione nei registri IVA, ferma restando la possibilità, da parte dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni esenti da IVA, di avvalersi delle disposizioni recate dall'art. 36-bis del DPR n. 633/1972, che prevede, se richiesta, la dispensa dall'obbligo di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 dello stesso DPR.

E', poi, da rilevare la portata del comma 2 dell'art. 36-bis della Legge di conversione n. 112, in argomento, che fornisce un'interpretazione autentica stabilendo che le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al precedente comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto – *17 agosto 2023* - si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'art. 10, comma 1, punto 20), del DPR n. 600/1973.

Con il successivo **art. 39-bis**, sono state introdotte, in sede di conversione, misure urgenti per garantire il funzionamento delle FSN e delle DSA nonché delle FSN paralimpiche e delle DSA paralimpiche e per fissare criteri in ordine alla eleggibilità delle cariche federali.

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 22 – 2023

Oggetto: Sport bonus 2023 – Apertura 1^a finestra 2023

Con la Circolare LND n. 56 del 3 gennaio 2023, concernente la Legge di Bilancio 2023, è stata data, tra l'altro, notizia che con il comma 614 dell'art. 1 della Legge stessa, era stato concesso, anche per il 2023, lo *sport bonus*.

Trattasi del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'art. 1, commi da 621 a 626, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro.

Il credito d'imposta – *sport bonus* – è concesso in misura pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate anche se destinate a soggetti concessionari o affidatari degli impianti. Il credito d'imposta era concesso, per gli anni precedenti l'anno 2022, alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui, ed era ripartito in 3 quote annue di pari importo (vedasi Circolare LND n. 29 del 7 gennaio 2019).

Il comma 614 limita, per l'anno 2023, la concessione del credito nella misura del 65% del 10 per mille dei ricavi riferiti all'anno 2022, ai soli soggetti titolari di reddito d'impresa. Circa le modalità valgono le disposizioni di cui al DPCM del 30 aprile 2019.

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'**elenco dei soggetti**, identificabili con il numero seriale assegnato nella e-mail ricevuta in risposta alla presentazione della domanda a suo tempo inviata – *entro il 15 luglio 2023* – per prenotare lo *Sport bonus 2023 – 1^a Finestra* -, **che possono effettuare**, ai sensi di quanto previsto dalla normativa, erogazioni liberali in denaro per interventi e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Le imprese sono tenute ad effettuare, per l'ammissione al credito d'imposta - 1^a finestra 2023 -, le erogazioni liberali tra il 17 agosto e il 13 settembre 2023, tramite i mezzi di pagamenti previsti e, cioè, bonifico bancario, bollettino postale, carta di debito, carta di credito prepagata, assegno bancario e circolare.

Entro la stessa data dovranno inviare la quietanza di pagamento da cui risulta la dicitura "operazione eseguita" con causale "*Sport bonus 2023 - 1^a finestra – (numero seriale assegnato)*", a mezzo posta elettronica all' ufficiospo@pec.governo.it e, per conoscenza, al servizioprime.spo@governo.it inserendo come oggetto: *Sport bonus 2023 – 1^afinestra – (numero seriale assegnato)*.

Il Dipartimento per lo Sport trasmette alla Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici regolarmente, per l'inserimento nel cassetto fiscale.

Ricevuta la conferma dall'Agenzia delle Entrate, il Dipartimento per lo Sport pubblica l'elenco delle imprese che possono beneficiare del tax-credit 2023.

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione, l'impresa beneficiaria potrà fruire del credito in compensazione.

L'apertura della 2^afinestra del Bando Sport bonus 2023, è prevista per il 15 ottobre 2023.